

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 24-1951

Disciplina del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Revoca D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011.

A relazione degli Assessori De Santis, Pentenero:

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", con il quale vengono unificati su tutto il territorio nazionale i requisiti morali e professionali per l'avvio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di prodotti alimentari, in particolare l'articolo 71, comma 6, che disciplina i requisiti professionali per l'esercizio del commercio alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che tale esercizio sia subordinato al possesso di uno dei requisiti elencati al citato comma 6, tra i quali, alla lett. a), l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito dalle regioni.

Vista la deliberazione n. 13-2089 del 24/05/2011 con la quale la Giunta regionale, in ottemperanza al dettato normativo del decreto legislativo succitato, ha istituito un unico corso di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti.

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale sono stati riscritti in più punti i requisiti professionali previsti dall'articolo 71, comma 6, per l'esercizio dell'attività di somministrazione e di commercio di prodotti alimentari.

Visto l'Accordo approvato il 21/12/2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla durata e sul contenuto del corso professionale pedepedeutico all'esercizio delle attività in questione.

Viste le circolari e le risoluzioni con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad esprimere puntuali indicazioni in merito all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti professionali e sui titoli di studio validi per l'avvio delle predette attività.

Accertato che sulla base di tali nuove indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico emerge la necessità di adeguare le disposizioni operative regionali in tema di requisiti professionali per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ai dettami posti dalla normativa nazionale.

Ritenuto necessario rivedere le qualifiche professionali regionali valide ai fini della qualificazione per l'esercizio delle attività in questione.

Ritenuto necessario procedere alla revoca della sopra citata D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 recante "L.R. n. 38/2006 e s.m.i. art. 5, L.R. n. 28/1999 e s.m.i. art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare. Revoca della D.G.R. n. 55-12246 del 28/09/2009".

Ritenuto di approvare l' "Allegato A", recante "Corso professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di

somministrazione di alimenti e bevande”, predisposto dalla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale in collaborazione con la Direzione regionale Coesione Sociale, condiviso da un’apposita Commissione tecnica istituita con determinazione dirigenziale n. 45 del 22/03/2010 nelle sedute dell’ 11/06/2015 e del 17/06/2015, contenente il profilo professionale standard e le indicazioni per il riconoscimento delle qualifiche regionali di formazione professionali valide ai fini della qualificazione per l’esercizio del commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Accertato che, in osservanza alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, articolo 17, comma 4 e alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” articolo 5, comma 4, la Regione Piemonte garantisce l’effettuazione del corso professionale per l’esercizio del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti idonei già operanti nel settore della formazione professionale.

Ai fini della stipulazione di detta convenzione, i potenziali soggetti interessati alla gestione del corso devono presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente, compilando il modulo scaricabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/modulistica/moduloRichiestaGestioneCorso.pdf>, e dichiarare di:

- a) essere accreditati per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento
- b) avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell’ultimo triennio
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Ritenuto pertanto di approvare l’ “Allegato B” recante il modulo di richiesta per la gestione dei corsi di formazione per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande.

Vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, articolo 17, rubricato “Formazione Professionale”.

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, articolo 5 rubricato “Requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 e s.m.i. “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”.

Vista la legge 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale nell’ambito della Commissione tecnica convocata l’11/06/2015 e il 17/06/2015;

la Giunta Regionale;

a voti unanimi

delibera

- di approvare l' "Allegato A", recante "Corso professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande", contenente il profilo professionale standard e le indicazioni per il riconoscimento delle qualifiche regionali di formazione professionali valide ai fini della qualificazione per l'esercizio del commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Direttore regionale Competitività del Sistema regionale la stipulazione delle convenzioni con gli enti gestori del corso ai sensi dell'art. 17, l.r. 28/1999 e s.m.i. e dell'art. 5, l.r. n. 38/2006 e s.m.i.;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- di approvare l' "Allegato B" relativo al modulo di richiesta per la gestione dei corsi di formazione per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, l'aggiornamento di natura tecnica non sostanziale del modulo di richiesta per la gestione dei corsi e dell'attestato di idoneità.

Dalla data di pubblicazione della presente deliberazione è revocata la D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011.

La presente deliberazione produrrà gli effetti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Sono ritenute valide ai fini della presente deliberazione, le convenzioni già stipulate ai sensi delle precedenti disposizioni regionali in materia di corsi di formazione professionale del comparto alimentare.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO “A”

Corso di formazione professionale per l’esercizio di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Indice

Premessa

1. Requisiti professionali per l'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande

2. Corso professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 2.1 Profilo professionale standard
- 2.2 Percorso formativo standard
- 2.3 Materie del corso
- 2.4 Destinatari
- 2.5 Enti gestori del corso
- 2.6 Riconoscimento del corso
- 2.7 Composizione delle aule
- 2.8 Docenti
- 2.9 Modalità di erogazione del corso
- 2.10 Svolgimento delle prove finali di idoneità
- 2.11 Commissione di esame
- 2.12 Attestato di idoneità
- 2.13 Aggiornamento dei questionari di esame
- 2.14 Materiale didattico
- 2.15 Quota di iscrizione

3. Qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande

- 3.1 Percorsi di formazione individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico validi per l'avvio di un'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande
- 3.2 Titoli riconosciuti validi ai fini della qualificazione per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande
- 3.3 Indicazioni generali per il riconoscimento di qualifiche professionali regionali attinenti al comparto della vendita al dettaglio del settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande
- 3.4 Autorità competente alla valutazione dei titoli e verifica degli attestati
- 3.5 Riconoscimento degli attestati regionali di idoneità per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio del comparto alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande
- 3.6 Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da altre Regioni
- 3.7 Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero
- 3.8 Funzione di supporto agli enti locali e all'utenza

4. Disposizioni finali

Premessa

Alla luce delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”, in particolare l’articolo 71, comma 6, inerente i requisiti professionali per l’esercizio delle attività di commercio al dettaglio del comparto alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, in riferimento alle circolari e alle risoluzioni con le quali il Ministero dello sviluppo economico ha fornito puntuali indicazioni in tema di applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti professionali e sui titoli di studio validi ai fini dell’esercizio delle attività di cui trattasi e in relazione all’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla durata e sul contenuto dei corsi di formazione propedeutici all’avvio delle attività in questione, con il presente documento la Regione Piemonte intende adeguare gli attuali indirizzi operativi alle rinnovate tendenze interpretative emanate a livello statale.

1. Requisiti professionali per l’esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande

Il titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa l’eventuale persona preposta all’attività commerciale, di un’impresa individuale, società, associazione o organismo collettivo, che intenda esercitare in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altri mezzi di prova alternativi (assicurazione INAIL, buste paga);
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- d) essere stato iscritto al REC (Registro esercenti commercio) per uno dei gruppi merceologici del settore alimentare ovvero per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
- e) avere superato l’esame di idoneità e il corso abilitante, anche nel caso in cui non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro;
- f) avere superato l’esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC.

I citati requisiti professionali sono alternativi, la cui mancanza rende obbligatoria la frequenza al corso professionale disciplinato dal presente provvedimento.

A tale proposito la Regione Piemonte con il presente documento definisce, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale del comparto, la durata e le materie dei corsi di formazione, i requisiti degli enti gestori, le modalità di erogazione, organizzazione e riconoscimento dei corsi, la composizione delle commissioni di esame, le fasi concernenti le prove e le certificazioni finali, il numero massimo degli allievi e le caratteristiche dei docenti e fornisce specifiche indicazioni in merito alle qualifiche professionali regionali del comparto alimentare riconosciute valide per l'esercizio delle attività commerciali, sia di vendita sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Corso professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande

In ottemperanza a quanto disposto alla lettera a), del citato comma 6, articolo 71, d.lgs. n. 59/2010 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 147/2012, alle leggi regionali 28/1999 art. 17 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i. art. 5, la Regione Piemonte, al fine di garantire un'adeguata formazione degli operatori del settore, istituisce il percorso formativo standard denominato *“Corso professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.

2.1 Profilo professionale standard

La Regione individua un unico profilo professionale dell'operatore del comparto del commercio al dettaglio alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande e ne assicura la pubblicazione nel proprio repertorio di standard, reso accessibile attraverso apposite piattaforme informatiche di consultazione.

Il profilo fa riferimento alle tipologie di attività definite dalle leggi statali e regionali.

L'operatore del comparto commercio al dettaglio è colui che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

L'operatore del settore della somministrazione di alimenti e bevande è colui che vende per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2.2 Percorso formativo standard

Il percorso formativo standard è di 104 ore, comprensive di 4 ore per l'esame finale di idoneità, avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore nonché materie attinenti agli aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sia freschi sia conservati e alla pertinente normativa di settore.

Per l'ammissione al corso:

- non è previsto alcun assolvimento degli obblighi scolastici

- per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello base A1¹ del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) valutata dagli enti gestori del corso con un apposito test di ingresso.

2.3 Materie del corso

Il corso prevede la trattazione degli argomenti delle materie di seguito elencate per un ammontare complessivo di 100 ore (escluse 4 ore per l'esame di idoneità):

MATERIE	ore
Legislazione igienico sanitaria della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio di prodotti alimentari	30
HACCP	
Legislazione fiscale, Titoli di credito, contabilità e amministrazione aziendale	45
Merceologia	
Legislazione sulla somministrazione di alimenti e bevande e sul commercio di prodotti alimentari	
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2006, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.	
Legislazione sociale, penale e del lavoro (contratto del commercio e contratto del lavoro)	25
Sistemi e tecniche di gestione e organizzazione , Marketing	
Tutela del consumatore	
Tutela della Privacy	

2.4 Destinatari

Il corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti è rivolto ai soggetti che intendano esercitare un’attività nel settore merceologico alimentare di vendita e/o di somministrazione e si propone di:

- fornire un’adeguata conoscenza di base in materia di alimenti, igiene, sanità e sicurezza nonché delle tecniche, delle procedure di manipolazione e preparazione dei medesimi;
- far acquisire le competenze e le capacità manageriali di base che consentano di gestire l’attività secondo principi di efficienza ed efficacia.

2.5 Enti gestori del corso

In osservanza alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, articolo 17, comma 4 e alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” articolo 5, comma 4, la Regione Piemonte garantisce l’effettuazione del corso professionale per l’esercizio del commercio

¹ A - Base

A1 - Livello base

Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare sé stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interaggisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti idonei già operanti nel settore della formazione professionale.

Ai fini della stipulazione di detta convenzione, i potenziali soggetti interessati alla gestione del corso devono presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente, compilando il modulo scaricabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/modulistica/moduloRichiestaGestioneCorso.pdf>, e dichiarare di:

- a) essere accreditati per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento
- b) avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

I soggetti convenzionati con la Regione Piemonte sono inseriti dalla Direzione regionale competente in un apposito elenco aggiornato periodicamente, scaricabile all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/elencoGestoriCorsiConvenzionati.pdf>.

I corsi professionali non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico dei partecipanti, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione". Eventuali forme di finanziamento di dette attività formative devono essere comunicate alla Regione Piemonte – Direzione regionale competente in materia.

2.6 Riconoscimento del corso

L'approvazione del corso avviene secondo le disposizioni che la Regione Piemonte, la Città metropolitana e le Province hanno emanato in materia di corsi riconosciuti.

Il corso di formazione deve avere il preventivo riconoscimento della Città metropolitana o delle Province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 e s.m.i. "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale". Pertanto ai fini dell'autorizzazione per lo svolgimento del corso finalizzato al rilascio dell'attestato di idoneità, gli enti gestori convenzionati con la Regione, presentano apposita istanza alla Città metropolitana o alla Provincia dove è ubicata la sede di svolgimento del corso.

Sono esclusi dal riconoscimento i corsi finanziati su direttive regionali in quanto sono già sottoposti ad una istruttoria che tiene conto e rimanda, per lo svolgimento del corso, al presente provvedimento.

2.7 Composizione delle aule

Le classi, prima dell'inizio del corso, devono essere composte da un numero massimo di 20 allievi, salvo deroghe autorizzate dalla Città metropolitana o dalle Province per comprovati motivi.

2.8 Docenti

Lo svolgimento dell'attività didattica è assicurato da personale docente in possesso del diploma di laurea attinente alle materie insegnate o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza continuativa nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell'insegnamento; i cui curricula sono depositati presso l'ente gestore del corso.

E' stabilita l'incompatibilità tra l'insegnamento presso gli istituti che organizzano il corso e l'essere nominato esaminatore nelle prove finali di idoneità, come ulteriormente precisato al punto 2.11. A tal fine gli enti gestori del corso devono inviare alla Camera di commercio, unitamente alla domanda d'esame, per ogni corso attivato, l'elenco dei relativi docenti.

2.9 Modalità di erogazione del corso

Il corso di formazione deve essere svolto nelle sedi operative indicate in convenzione ed è erogato con le seguenti metodologie didattiche:

Lezioni frontali del docente in aula.

Lezioni in videoconferenza: la caratteristica principale dei corsi in videoconferenza è che audio, video e dati devono essere sincronizzati come nell'aula frontale; qualora si verificasse un problema tecnico per il collegamento, la giornata di formazione deve essere sospesa per tutte le sedi compresa quella principale.

Il corso deve intendersi *unico*, articolato su due o più sedi: la sede principale dove si svolgono le lezioni frontali e le sedi locali dove si tengono le lezioni in videoconferenza.

Le attività di formazione svolte in videoconferenza devono prevedere la presenza contemporanea del docente nell'aula frontale e del gruppo di apprendimento e devono essere documentate attraverso gli appositi registri didattici e delle presenze debitamente compilati sia nell'aula frontale sia in quella collegata e vidimati dall'amministrazione provinciale territorialmente competente.

Il numero totale dei partecipanti al *corso unico* (sede principale e sedi locali) deve essere di un numero massimo di 20 allievi, salvo deroghe autorizzate dalla Città metropolitana o dalle Province per comprovati motivi.

Il servizio di tutoring deve coprire l'intera durata del progetto formativo. Oltre al previsto tutoring di tipo didattico (docente/tutor), nelle sedi collegate deve essere previsto un tutoring di tipo più strettamente tecnico (assistenza).

Lezioni on line (formazione a distanza – FAD): è possibile svolgere, previa comunicazione all'inizio del corso, un massimo del 25% del monte ore complessivo con l'utilizzo della Formazione a distanza (FAD). Per utilizzare la modalità di erogazione in FAD, l'agenzia formativa deve essere accreditata per la stessa e seguire le modalità previste dal Manuale Operativo Sinottico (MOS).

I costi per partecipante non subiscono variazioni rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.

2.10 Svolgimento delle prove finali d'idoneità

I partecipanti che hanno frequentato il corso per almeno i 3/4 del monte ore complessivo sono ammessi alla prove finali di idoneità.

Ai candidati ammessi ma assenti per causa di forza maggiore è concessa la facoltà di ripresentarsi unicamente alla prima sessione d'esame utile successiva.

Gli enti gestori, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei corsi, fissano in accordo con la sede operativa dell'esame, la data di espletamento delle prove finali da individuarsi, di norma, entro i 10 giorni successivi alla data di fine corso.

L'esame finale di idoneità, per il quale di norma si prevede una sessione al semestre, si svolge indicativamente nei 10 giorni successivi alla conclusione del corso e consiste in una prova scritta ed una prova orale con relativa valutazione finale espressa in centesimi. Le prove finali somministrate in sede di esami devono essere estratte da un repertorio preventivamente approvato dalla Regione Piemonte, aggiornate da un apposito Comitato tecnico del quale fanno parte gli enti pubblici

interessati (Regione, Città metropolitana e Province, CCIAA) ed un rappresentante per ognuna delle organizzazioni datoriali del settore maggiormente rappresentative, è convocata dalla Direzione regionale competente, almeno una volta all'anno.

a) Prova scritta

Per la prova scritta al candidato viene consegnato un questionario composto da 40 domande chiuse di cui almeno 30 riguardanti la legislazione sanitaria, merceologia, etichettatura degli alimenti, HACCP e 10 sulle altre materie oggetto del corso. Non sono ammesse più di 10 risposte errate. La prova scritta non è pubblica.

b) Prova orale

Alla prova orale vengono ammessi tutti gli allievi che nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100.

Prima di iniziare il colloquio occorre dare comunicazione agli eventuali esclusi illustrando loro gli errori commessi.

La prova orale è pubblica, fermo restando la capacità ricettiva dei locali.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto sia per lo scritto sia per l'orale una valutazione non inferiore a 60/100.

Al candidato che risulti assente o non idoneo all'esame di idoneità, deve essere assegnata una sola volta la possibilità di essere riammesso gratuitamente alla successiva prima utile sessione di prove d'esame, previa facoltà di frequenza gratuita per un minimo di 30 ore². Nel caso in cui in detta sessione di prove d'esame risultasse nuovamente assente o inidoneo, ha l'obbligo di ripetere l'intero corso, corrispondendo all'ente gestore l'intera quota individuale di iscrizione.

L'eventuale inserimento di questi candidati ai corsi e agli esami può risultare soprannumerario.

2.11 Commissione d'esame

Presso ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente, che assume la responsabilità operativa della prova di esame, è costituita una Commissione d'esame nominata dalla Provincia competente per territorio, composta da:

a) un dirigente o un funzionario della competente CCIAA, da questa designato e nominato dalla Provincia in qualità di Presidente;

b) un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, designato da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente;

c) un docente di scuola secondaria di secondo grado di tecnica commerciale, anche collocato in quiescenza di servizio aggiornato nelle materie oggetto d'esame, designato dalla CCIAA competente;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.

² La frequenza minima di 30 ore deve intendersi nell'accezione che il discente potrà presentarsi ancora una volta all'esame finale, senza avere preventivamente rifrequentato il corso; qualora decidesse di rifrequentarlo, il soggetto gestore del corso dovrà garantirgli la frequenza per un minimo di 30 ore.

La Commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario; il segretario della Commissione d'esame non concorre al raggiungimento del numero legale necessario alla costituzione della Commissione stessa.

E' data facoltà alla CCIAA di stabilire, nell'ambito delle prescrizioni generali predisposte dalla Regione, lo svolgimento delle prove d'esame al fine di garantire il rispetto dei principi di buon funzionamento e trasparenza amministrativa.

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti, oltre al Presidente.

Nell'ambito della formazione disciplinata con il presente atto, non possono fare parte della Commissione d'esame in qualità di esaminatori coloro che siano anche docenti presso istituti erogatori dei corsi abilitanti: tale incompatibilità va intesa in senso generale e non solo limitata ad uno specifico corso.

Qualora 8 giorni prima degli esami non fosse pervenuto il nominativo di alcuni componenti la Commissione, è compito della sede operativa, provvedere ai solleciti necessari al fine di comporre il collegio.

I compensi da erogare al Presidente e ai componenti delle Commissioni d'esame sono a carico della CCIAA. Il gettone di presenza da erogare ai singoli componenti delle Commissioni è stabilito dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

La sede degli esami è la Camera di commercio territorialmente competente.

2.12 Attestato di idoneità

Ai candidati che abbiano superato la prova d'esame finale viene rilasciato l'attestato di idoneità esclusivamente da parte della Città metropolitana o delle Province.

Gli attestati di idoneità devono essere conformi ai modelli regionali. La compilazione dovrà avvenire tramite sistema informativo regionale.

La compilazione dell'attestato di idoneità è a cura degli enti gestori che presentano tale documentazione, completata in ogni sua parte, alla Città metropolitana o alla Provincia territorialmente competente.

La data apposta sull'attestato deve corrispondere a quella del verbale d'esame.

Sarà cura dell'ente gestore ritirarlo presso la Città metropolitana o le Province e provvedere alla sua distribuzione.

L'attestato ha piena validità di legge all'interno della regione Piemonte ed è altresì spendibile su tutto il territorio nazionale.

2.13 Aggiornamento dei questionari d'esame

Nell'ottica di una evoluzione dei programmi rivolta all'acquisizione di competenze professionali adeguate, la Commissione tecnica appositamente costituita con determinazione dirigenziale elabora annualmente un aggiornamento dei questionari, integrando e modificando dove necessario le domande e le modalità utilizzate per gli esami.

La Commissione tecnica della quale fanno parte gli enti pubblici interessati (Regione, Città metropolitana e Province, CCIAA) ed un rappresentante per ognuna delle organizzazioni datoriali del settore maggiormente rappresentative, è convocata dalla Direzione regionale competente, di norma una volta all'anno.

I risultati del lavoro della Commissione sono formalizzati in questionari approvati dalla Direzione regionale competente e utilizzati dalla Commissione d'esame per la prova finale scritta. La Regione consegna ai competenti uffici provinciali e alle CCIAA le domande aggiornate.

Le CCIAA quali sedi operative provvedono, anche tramite sistemi elettronici, alla realizzazione e stampa del materiale necessario per le prove d'esame con modalità che consentano la diversificazione dei questionari.

2.14 Materiale didattico

Il materiale didattico è scaricabile gratuitamente sul sito della Camera di commercio previa registrazione del richiedente, esclusa l'eventuale edizione cartacea, e viene aggiornato di norma ogni anno su segnalazione degli enti gestori e in ogni caso in concomitanza con il lavoro di aggiornamento dei questionari.

2.15. Quota di iscrizione

Ciascun partecipante per iscriversi al corso professionale deve corrispondere all'ente gestore, a titolo di corrispettivo delle spese sostenute, una quota individuale di iscrizione di Euro 550,00 (IVA inclusa), esclusa l'eventuale riproduzione cartacea del libro di testo, del diritto di segreteria per l'iscrizione all'esame fissato dalla CCIAA e delle marche da bollo. Tale onere deve intendersi quale quota massima che il soggetto gestore possa esigere da ciascun partecipante al corso.

La quota di iscrizione è aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT con atto dirigenziale del Settore competente della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale.

Il soggetto gestore, per la copertura delle spese di funzionamento della Commissione d'esame e della segreteria presenta alla CCIAA a nome dei candidati domanda di ammissione all'esame finale con allegata la ricevuta di versamento a carico di ciascun candidato del previsto diritto di segreteria stabilito dalla CCIAA.

3. Qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande

L'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", riconosce valido ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio di un'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola"... *ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*".

3.1 Percorsi di formazione individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico validi per l'avvio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di garantire sul territorio nazionale omogeneità di applicazione dell'art. 71, comma 6, lett.c, d.lgs n. 59/2010 come modificato e integrato dal d.lgs n.

147/2012, fornisce con proprie circolari e risoluzioni, puntuali indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal succitato dettato normativo, precisando in particolare che la valutazione dei titoli deve essere fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Su detta base deve essere valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione degli stessi. Al riguardo si richiamano nelle tabelle sottostanti i percorsi di istruzione e formazione di durata sia triennale sia quadriennale che il Ministero ritiene idonei ai fini della qualificazione per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Nella Tabella I sono elencate le figure professionali nazionali di durata triennale previsti dal Ministero con l'indicazione di quelle ad indirizzo nazionale e quelle ad indirizzo regionale. Nella Tabella II sono riportate le figure professionali nazionali quadriennali individuate dal Ministero.

Tabella I - Figure nazionali triennali con indirizzi nazionali o regionali

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - PREPARAZIONE PASTI (figura nazionale con indirizzo nazionale)
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - SERVIZI DI SALA E BAR (figura nazionale con indirizzo nazionale)
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (figura nazionale)
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI (figura nazionale con indirizzo regionale)
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - PANIFICAZIONE E PASTICCERIA (figura nazionale con indirizzo regionale)
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - PIZZERIA (figura nazionale con indirizzo regionale)
OPERATORE AGRICOLO - ALLEVAMENTO ANIMALI DOMESTICI (figura nazionale con indirizzo nazionale)
OPERATORE AGRICOLO - COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE ED ORTOFLORICOLE (figura nazionale con indirizzo nazionale)
OPERATORE AGRICOLO - SILVICOLTURA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE (figura nazionale con indirizzo nazionale)

Tabella II - Figure nazionali quadriennali

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
TECNICO DI CUCINA
TECNICO AGRICOLO

3.2 Titoli riconosciuti validi ai fini della qualificazione per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande

I titoli indicati nelle sottostanti tabelle I e II sono stati individuati sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione Piemonte delle materie oggetto dei percorsi didattici che abbiano attinenza con il commercio o la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande e che sono da considerarsi validi ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio delle attività di vendita alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Tali titoli, rappresentativi delle attività attualmente in svolgimento sul territorio regionale, non esauriscono le tipologie di corsi già esistenti o in corso di programmazione e che potrebbero rientrare per caratteristiche qualitative nel corso di formazione per l'accesso alle predette attività.

Nella tabella III sono stati riportati i titoli non più attuali, ma comunque ritenuti validi ai fini della qualificazione per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Tabella I - Titoli di qualifica regionale

Fino al	Denominazione profilo	Dal... al...	Denominazione profilo	Dal	Denominazione profilo
2003	Addetto cucina	2003 al 2011	Operatore servizi ristorativi cucina	2011	Operatore della ristorazione- preparazione pasti
2003	Addetto sala/bar	2003 al 2011	Operatore servizi ristorativi sala/bar	2011	Operatore della ristorazione - servizi di sala e bar
2004	Operatore dell'alimentazione -trasformazione e conservazione alimenti	2011	Operatore della trasformazione agroalimentare – conservazione e trasformazione degli alimenti		
2003	Panificatore - pasticciere	2004 al 2011	Operatore dell'alimentazione - Panificatore - Pasticciere	2011	Operatore della trasformazione agroalimentare – panificazione e pasticceria

Tabella II – Nuovi profili regionali di qualifica e specializzazione riconosciuti a livello regionale nell’ambito delle aree professionali e sotto aree professionali di AGRO-ALIMENTARE -Produzioni alimentari e di TURISMO E SPORT - Servizi Turistici.

Denominazione	Anno di riferimento
Collaboratore di sala e bar	2013
Collaboratore di cucina	2013
Addetto banconiere - macelleria	2014
Addetto banconiere - gastronomia	2014
Addetto gelateria	2014
Addetto panificatore pasticciere	2014
Operatore specializzato pasticceria	2013

Tabella III - Profili storici – obsoleti

Denominazione	Anno di riferimento	Evoluzione in...	Anno di riferimento
Addetto alla ristorazione	2003	-	-
Operatore servizi cucina	2003	Operatore specializzato servizi cucina	2005
Operatore servizi sala/bar	2003	Operatore specializzato servizi sala/bar	2005

3.3 Indicazioni generali per il riconoscimento di qualifiche professionali regionali attinenti al comparto della vendita al dettaglio del settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande.

Rappresenta requisito professionale:

- a) il possesso di “*Attestato di qualifica professionale*” o il possesso di “*Attestato di specializzazione*” *Post Qualifica o Post Diploma*” che soddisfi i seguenti requisiti:

- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti al momento del rilascio;
- 2) abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
- 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

3.4 Autorità competente alla valutazione dei titoli e verifica degli attestati

Il Comune verifica, sulla base dei titoli presentati, il possesso dei requisiti professionali. Qualora il titolo in possesso del soggetto interessato non rientri tra quelli indicati al precedente punto 3.2, il Comune può chiedere in prima istanza allo stesso di presentare una dichiarazione rilasciata dall'ente gestore dei corsi, che specifichi ulteriormente i programmi svolti, le competenze acquisite con il corso frequentato, la figura professionale e di indirizzo del corso ed altresì la pertinenza dello stesso con l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione o in alternativa può contattare la Direzione regionale competente in materia.

L'amministrazione comunale è altresì chiamata a svolgere un puntuale controllo sulla veridicità dei dati contenuti nelle attestazioni prodotte dagli aspiranti operatori e sulla verifica della genuinità delle medesime, anche comparandole con il modello approvato dalla Regione Piemonte.

3.5 Riconoscimento degli attestati regionali di idoneità per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio del comparto alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande

Ai fini della qualificazione per l'esercizio di attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono validi i seguenti attestati regionali:

- attestato di idoneità per l'esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare (corso da 60 ore; corso da 80 ore) conseguito antecedentemente all'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.lgs n. 59/2010 e s.m.i.).

- attestato di idoneità per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (corso da 120 ore; corso da 130 ore) conseguito antecedentemente all'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.lgs n. 59/2010 e s.m.i.)

- attestato di idoneità per l'esercizio del commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande (corso unico da 100 ore) conseguito successivamente all'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.lgs n. 59/2010 e s.m.i.)

3.6 Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da altre Regioni

Ai soggetti in possesso di qualifiche professionali conseguite in altre regioni, si riconosce il requisito per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l'esercizio dell'attività omologa.

A tale fine l'interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell'Amministrazione comunale:

- enunciazione completa della qualifica conseguita

- indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l'esercizio dell'omologa attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.
- indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo delle attività di commercio del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

3.7 Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero

La disciplina per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è regolata dal d.lgs. n. 206/2007 con il quale l'Italia ha recepito la Direttiva 2005/36/CE e permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i richiedenti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Tutti i cittadini stranieri - comunitari ed extracomunitari - che intendono esercitare sul territorio italiano una professione che richieda requisiti professionali, possono chiedere il riconoscimento della qualifica professionale certificata da un titolo di formazione, da un attestato di competenza o da un'esperienza professionale, attraverso un percorso concluso di studi o l'acquisizione di esperienza nel settore, acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio dell'attività in questione. Detto procedimento è di competenza del Ministero dello sviluppo economico il quale ha pubblicato sul proprio sito la modulistica necessaria per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, scaricabile dal sito web:

<http://sviluppoeconomico.gov.it/news/dettaglioNews.php?sezione=news&temadir=tema2&idnews=543>

3.8 Funzione di supporto agli enti locali e all'utenza

La Regione supporta gli enti locali e gli operatori commerciali fornendo indicazioni circa l'applicazione delle presenti disposizioni.

4. Disposizioni finali

Il presente provvedimento produce gli effetti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della relativa DGR di approvazione.

Il presente provvedimento deve essere portato a conoscenza dei partecipanti all'atto dell'iscrizione al corso e comunque prima dell'inizio dell'attività didattica.

D.G.R. n. ____/____ del _____

**MODULO DI RICHIESTA
PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL COMMERCIO AL
DETTAGLIO ALIMENTARE E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**Alla Direzione Regionale
Competitività del Sistema Regionale
Via Pisano, 6
10152 TORINO**

pec: valorizzacionesostegno commercio@cert.regione.piemonte.it

IL/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ Via/Piazza _____

codice fiscale _____

legale rappresentante della società/associazione/impresa _____

forma giuridica _____ codice fiscale _____

P.IVA _____

con sede legale in _____ (C.A.P.) _____

Provincia _____ Via/Piazza _____

Telefono _____

indirizzo e-mail/pec _____

- ai fini della stipulazione della convenzione con la Regione Piemonte per la gestione del corso per l'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare e per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di dichiarazioni false e mendaci ivi indicate,

in qualità di rappresentante

DICHIARA

- a) che la società/associazione/impresa è accreditata per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento
- b) che la società/associazione/impresa ha comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza

A TAL FINE ALLEGA

- copia fotostatica dello statuto della società/associazione/impresa
- relazione dell'attività formativa erogata dalla società/associazione/impresa nell'ambito alimentare
- curricula dei docenti
- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità

(luogo e data)

Timbro della società/associazione/impresa
Firma del legale rappresentante